
Attenti alle buche e alle vincite fortunate

Due casi singolari discussi dalla Corte di Cassazione

Avv. Alessia Salvalaggio

Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato due questioni un po' particolari: una abbastanza legata alla quotidianità, come incappare in una griglia lungo la strada e cadere a terra, e un'altra piuttosto eccezionale, come la vincita al Superenalotto o a una lotteria da parte di chi sta pagando un assegno di divorzio.



Partiamo dai fatti.

Il primo caso riguarda una persona che a bordo della propria bicicletta sta percorrendo una strada pubblica e non si accorge della presenza di una griglia per lo scarico delle acque piovane e dell'avvallamento della strada. Incappa su quest'ultima e rovina a terra. Di chi è la responsabilità della caduta? La risposta è necessaria per comprendere se vi siano i presupposti per rivendicare il risarcimento dei danni da parte dell'ente proprietario della strada. Che tipo di responsabilità si potrebbe ravvisare nei confronti di quest'ultimo? Potremmo avere un'ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni "cagionati dalle cose in custodia" e in tal caso per il ciclista sarebbe stato sufficiente provare la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

La responsabilità del custode, vale a dire l'ente proprietario della strada, verrebbe esclusa solo dal caso fortuito, ossia da un fattore che riguarda l'aspetto causale dell'evento lesivo e che è riconducibile ad un elemento esterno diverso e distinto dall'oggetto che ha arrecato danno. Spetterà alla persona che ha subito il danno provare il collegamento tra la cosa che ha provocato il fatto e l'evento lesivo, mentre incomberà sul proprietario della strada la prova del caso fortuito. Nel caso di specie, oltre al tipo di responsabilità da imputare all'ente proprietario della strada, bisognava verificare, come è stato fatto, se la condotta del ciclista poteva aver influito nel verificarsi dell'evento.

La griglia sita sul manto stradale rappresentava veramente un "insidioso avvallamento" oppure usando l'ordinaria diligenza si sarebbe potuto e dovuto evitare l'incidente? In seguito all'attività istruttoria, fatta di testimonianze e perizie, è emerso che la griglia e il lieve avvallamento in cui era contenuta rispondeva alla necessità tecnica di raccogliere le acque confluenti nella fogna bianca: il sinistro, quindi, poteva essere evitato se il ciclista avesse impiegato l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada. In conclusione qualunque sia il tipo di responsabilità che si vuole ascrivere all'ente proprietario della strada, non ci si può esimere dal considerare se vi sia un comportamento colposo dell'utente danneggiato.

Questo, infatti, esclude la responsabilità dell'ente pubblico qualora venga accertata la mancanza di collegamento tra la causa del danno e il danno stesso. In caso contrario la condotta colposa del ciclista integra comunque un concorso di colpa con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente proprietario della strada in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Morale: quando si va in bicicletta meglio non guardare troppo il panorama, ma essere sempre vigili nel controllare la strada! Il secondo caso, invece, riguarda un fatto non proprio frequentissimo: il rapporto tra una fortunata vincita al Superenalotto e l'assegno di divorzio. Chissà quante persone vorrebbero trovarsi nella condizione di chi ha visto cambiata la propria vita in seguito alla vincita di ben 1,8 miliardi di vecchie lire! Cambiata in tutti i sensi verrebbe da dire se si pensa che in conseguenza di questa vincita l'ex moglie del nostro uomo fortunato ha potuto ottenere che le venisse pagato l'assegno di mantenimento.

> "Spetterà alla persona che ha subito il danno provare il collegamento tra la cosa che ha provocato il fatto e l'evento lesivo, mentre incomberà sul proprietario della strada la prova del caso fortuito"

Per chiarezza torniamo ai fatti. Pur non potendo svolgere attività lavorativa a causa del proprio stato di salute, il protagonista di questa vicenda viene obbligato, con la sentenza di scioglimento del matrimonio tra lui e la moglie, a corrispondere sia in favore di quest'ultima che del figlio, un assegno mensile di mantenimento. Per quale motivo? Semplice, ha realizzato una vincita miliardaria al Superenalotto. Infatti tutti i gradi di giudizio (Tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione) hanno sfavorito – se così vogliamo dire – il fortunato vincitore.

La stessa Cassazione è da sempre orientata nel ritenere che ai fini della determinazione del tenore di vita, al quale va ragguagliato l'assegno di divorzio, si deve aver riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscono naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio. Ciò però non esclude che debba tenersi conto anche di un evento imprevisto, come nel caso di specie una vincita miliardaria, al fine di valutare se le condizioni patrimoniali del coniuge obbligato, consentano di corrispondere l'assegno di divorzio, assegno che però viene determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Morale: la vincita al Superenalotto non cambia la vita solo a chi la realizza, ma anche all'ex coniuge!